



Comune di Avellino

Settore Gestione Patrimonio

**Stadio Partenio – Lombardi – Adeguamento ai Criteri Infrastrutturali Lega B
Manutenzione straordinaria dei sistemi di controllo accessi – Tornelli.
CUP: G32H25000110002**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

DEFINIZIONI:

Ai fini del presente Schema di Contratto si intendono:

- per Amministrazione, il Comune di Avellino;
- per Stazione Appaltante, il Comune di Avellino;
- per Appaltatore, l'Impresa selezionata per i lavori;
- per R.U.P., il Responsabile Unico del Procedimento.

NORME DI RIFERIMENTO E VINCOLANTI

- Codice Appalti "Disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/ue, 2014/24/ue e 2014/25/ue sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture." approvato con DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023 N. 36;
- Capitolato Generale, il "Regolamento recante il Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici" approvato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19/04/2000 n. 145;
- Regolamento, il "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163", approvato con D.P.R. n.207 del 5-10-2010 e s.m.i. per gli articoli ancora vigenti;
- Decreto 7 marzo 2018 , n. 49 . Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione».
- Tutte le Leggi statali e Regionali e relativi regolamenti, le Normi UNI e le istruzioni vigenti, le certificazioni inerenti e conseguenti l'oggetto del presente appalto, che l'Appaltatore con la firma del contratto dichiara di conoscere integralmente impegnandosi all'osservanza delle stesse.

PREMESSA

Si intende procedere alla Manutenzione straordinaria dei sistemi di controllo accessi – Tornelli.

CUP: G32H25000110002, mediante affidamento diretto di cui all'art. 50 comma 1 lett. A del D.lgs n. 36/2023 utilizzando la piattaforma telematica TRASPARE del Comune di Avellino secondo le modalità descritte nel capitolato speciale d'appalto e previa avvenuta indagine di mercato e richiesta di preventivi e mezzo mail ad una pluralità di Operatori Economici operanti sull'intero territorio nazionale.

PARTE I

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AFFIDAMENTO

ART.1.1. OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

L'appalto prevede la manutenzione straordinaria dei sistemi di controllo accessi – tornelli CUP: G32H25000110002 presso il sito sportivo di via Zoccolari in Avellino denominato Stadio Partenio-Lombardi, come appresso meglio indicato.

Gli attuali sistemi di controllo degli accessi (tornelli e sistemi di lettura dei tickets) risultano oramai vetusti e necessitano di interventi di manutenzione prevalentemente alle componenti meccaniche (cinghie, sistemi di trasmissione del movimento, motori). Inoltre, nel corso degli ultimi campionati è emerso più volte la criticità di accesso in tempi idonei dei tifosi. Per tale motivo risulta altresì necessario provvedere alla sostituzione dell'attuale sistema di lettura del titolo di accesso (datato e lento) con un sistema integrato maggiormente dinamico e capace di ridurre i tempi di accesso mediante lettura del codice a barre e Qrcode.

Il sistema di controllo deve essere completato mediante un sistema integrato software da installare nel "locale server" della tribuna Montevergine

Ulteriori indicazioni sono riportate nel Capitolato e Relazione tecnica progettuale allegati alla presente procedura su TRASPARE.

La partecipazione alla presente procedura è riservata esclusivamente all'O.E. individuato a seguito dell'indagine di mercato e acquisizione di preventivi operate dalla Stazione Appaltante.

ART.1.2. DESCRIZIONE SOMMARIA DEI LAVORI e INTERVENTI

L'importo dell'affidamento deriva dalla valutazione meritevole di accoglimento del preventivo datato 15.05.2025, è a misura (potendo le parti valutare eventuali detrazioni e/o aggiunte) ed è complessivamente pari ad € 71.880,00 oltre I.V.A. di cui Euro 500,00 per oneri della sicurezza, e prevede la sostituzione delle parti meccaniche dei tornelli deteriorati; le verifiche dei sistemi di trasmissione e rotazione; la sostituzione delle centraline di controllo sui tornelli e nuovi sistemi di accesso; il sistema informatico server di gestione degli accessi nella sala server – tribuna Montevergine, così distinto:

- n° 16 dispositivi a doppia faccia con display e lettore, ad € 1.890,00/netto/cad;

- n° 32 piastre di adattamento dispositivi, ad € 70,00/netto/cad;
- n° 16 telecamere per cattura immagine tifoso, ad € 550,00/netto/cad;
- n° 8 switch ethernet per connessione telecamere, ad € 150,00/netto/cad;
- Aggiornamento e configurazione software già in uso, ad € 1.500,00/netto/corpo;
- Server controllo accessi adeguato alle nuove funzionalità, ad € 5.900,00/netto/corpo;
- Trasporto del materiale valutato complessivamente a corpo pari a € 500,00 onnicomprensive;
- Installazione e configurazione dei nuovi dispositivi, ad € 11.500,00/netto/corpo;
- Collaudo finale e istruzione all'uso, ad € 1.000,00/netto/corpo;
- Manutenzione tornelli esistenti, ad € 6.500,00/netto/corpo;
- Assistenza telefonica durante gli eventi per la stagione sportiva 2025/26, ad € 2.500,00/netto/corpo;
- Rilascio ed emissione di tutte le certificazioni ai sensi del D.Lgs. 37/2008 e s.m.i. per le componenti elettromeccaniche dei tornelli e per le componenti software e impianto della sala server.

Il tempo utile massimo per ultimare tutta la fornitura indicata è di 31gg dalla formalizzazione contrattuale che avverrà mediante sottoscrizione digitale della Determina Dirigenziale di affidamento della predetta fornitura e trasporto.

I suddetti interventi interesseranno edifici comunali o comunque di competenza o in uso al Comune di Avellino.

A tal fine, l'Appaltatore individuato si impegna mediante dichiarazione sottoscritta al reperimento, produzione, fornitura dell'occorrente materiale in tempi compatibili e congrui, con ampio margine di sicurezza, affinché la conclusione della fornitura e trasporto a perfetta regola d'arte possa avvenire entro e non oltre il 31.07.2025. Eventuali ritardi rispetto il limite previsto e indicato prevederanno l'applicazione della penale indicate nel Capitolato.

Questi dispositivi sono progettati per gestire le periferiche presenti sul punto di controllo al fine di verificare e autorizzare l'utente al passaggio attraverso varchi con tornelli, per dialogare con il sistema di Controllo Accessi centralizzato e per gestire completamente la logica elettromeccanica dei tornelli

Il dispositivo di controllo accessi Smart Gate implementa una serie di attività finalizzate a:

Leggere i codici a barre/RFID presenti sui pass di ingresso

- Trasmettere il codice letto sul pass al software del Gate Monitor per verificarne la validità. Il collegamento tra il punto di lettura e il software avviene tipicamente tramite una connessione LAN Ethernet
- Ricevere dal software di controllo il segnale relativo alla validità del codice trasmesso
- Implementare alcune uscite (collegate a LED, buzzer, ecc.) per segnalare all'utente e alla maschera l'esito della lettura del pass (ad esempio, se la lettura è andata a buon fine o meno, se il codice è stato trasmesso correttamente o meno, se il codice è stato autorizzato o meno, ecc.)
- Gestione dell'interfacciamento del meccanismo fisico del varco in modo unidirezionale (tornello o cancello a tutta altezza) e controllo del transito dell'utente
- Gestione locale dell'elenco dei pass autorizzati in caso di guasto temporaneo della rete o del server centrale (gestione off-line).

Dimensioni cm 382 x 190 x 130; Peso 4 kg to 5 kg maximum IP Grade IP54 – outdoor Alimentazione 12 Vdc – Il dispositivo è alimentato con un alimentatore esterno 230 Vac – 75 W max

Capacità di memorizzazione

Biglietti: Più di 100.000

Records: Più di 200.000

Fusi orari: Più di 100

Dotazione lato utente Durevole grazie alla piastra in polycarbonato antivandalo

Lettore RFID integrato multistandard, predisposto per NFC e compatibile con tutti i pass per sostenitori disponibili sul mercato

Lettore di codici a barre 2D per codici lineari e bidimensionali e con display palmari, telefoni cellulari, ecc.; posizionato in modo da leggere da qualsiasi supporto, anche Print@Home su A4

Pittogramma LED con segnale di lettura

Dotazione lato steward Durevole grazie alla piastra in polycarbonato antivandalo

Display grafico 4.3”:

- Mostra dati master del titolare del biglietto
- Informazioni relative al tipo di biglietto (pieno, ridotto, ecc.)

- Informazioni relative al motivo dell'accesso negato (altro gate, già transitato, ecc.)
- Statistiche del transito in tempo reale quali: transito per gate, settore, struttura, rilascio manuale, ecc

Pittogramma LED con segnale di lettura

Selettori a chiave

Interuttori a chiave:

- ON/OFF
- INPUT manuale, singolo o continuato – evento identificato dal Software
- Manual EMERGENCY, I/O management alarms – event detected by Software

ART.1.3. NATURA E VALORE DELL'AFFIDAMENTO

L'importo dell'affidamento deriva dalla valutazione meritevole di accoglimento del preventivo datato 15.05.2025, è a misura (potendo le parti valutare eventuali detrazioni e/o aggiunte) ed è complessivamente pari ad € 71.880,00 oltre I.V.A..

La valutazione verrà eseguita a MISURA, rappresentando che gli effettivi pagamenti scaturiranno dalle parti d'opera effettivamente eseguite e collaudate.

ART.1.4. DURATA DELL'AFFIDAMENTO

A tal fine, l'Appaltatore individuato si impegna mediante dichiarazione sottoscritta al reperimento, produzione, fornitura dell'occorrente materiale in tempi compatibili e congrui, con ampio margine di sicurezza, affinché la conclusione della fornitura e installazione a perfetta regola d'arte possa avvenire entro e non oltre il 31.07.2025 ed in massimo 31 giorni dall'avvio del servizio/fornitura.

ART.1.6. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL'AFFIDAMENTO

Fa parte integrante e sostanziale dell'Affidamento, il presente Capitolato Speciale, la lettera di invito, la relazione tecnica, nonché il preventivo acquisito dalla Stazione Appaltante dal Fornitore individuato a seguito di indagine di mercato.

La sottoscrizione del presente Capitolato Speciale e dei suoi allegati equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di appalti pubblici di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano l'affidamento.

ART.1.7. OPERE ESCLUSE

Sono incluse nell'affidamento tutte le opere necessarie per il conseguimento dell'obiettivo prefissato nei termini prestabiliti, ivi comprese le dismissioni e trasporto a rifiuto degli elementi elettromeccanici rimossi dai tornelli. Sono altresì incluse tutte le necessarie prove tecniche e di collaudo, anche alla presenza del personale della società sportiva al fine di allineare i nuovi sistemi alle esigenze della gestione.

ART.1.8. RAPPRESENTANTE DELL'AGGIUDICATARIO

L'Aggiudicatario deve altresì comunicare, nei modi prescritti dalla normativa vigente, le generalità delle persone autorizzate ad agire per suo conto.

ART.1.9. PERSONALE DELL'AGGIUDICATARIO

Per l'espletamento delle attività di fornitura e montaggio l'Aggiudicatario deve disporre di personale addetto professionalmente qualificato, in possesso degli attestati tecnici richiesti dalle norme vigenti. Il personale addetto deve essere in numero sufficiente allo svolgimento tempestivo, efficiente ed agevole di tutte le attività previste.

ART.1.10. INIDONEITA' PERSONALE DELL'AGGIUDICATARIO / COTTIMISTI / SUBAPPALTATORI

Nel caso in cui il Direttore dei Lavori di ciascun appalto specifico accerti motivatamente l'inidoneità nell'esecuzione dei lavori di personale specifico/squadre/ditte subappaltatrici o cottimiste, si provvederà tramite lo strumento dell'ordine di servizio a richiedere l'immediato allontanamento e sostituzione.

I soggetti di cui sia richiesto l'allontanamento non dovranno essere utilizzati per successivi appalti specifici.

ART.1.11. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

E' ammesso il subappalto e l'affidamento in cottimo nei limiti e secondo le modalità previsti dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023

L'affidamento in subappalto di parte delle opere e/o delle lavorazioni è subordinato all'autorizzazione del

Committente nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023.

Le singole lavorazioni sono subappaltabili o affidabili in cottimo secondo le modalità specificate nel bando di gara e nel rispetto della normativa.

L'affidamento in subappalto o cottimo è consentito nel rispetto delle seguenti condizioni:

- che l'Impresa appaltatrice abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo;
- che l'Impresa appaltatrice provveda al deposito del contratto di subappalto stipulato sotto la condizione sospensiva del rilascio dell'autorizzazione presso la stazione appaltante contestualmente alla presentazione dell'istanza e comunque almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio delle relative lavorazioni;
- che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'appaltatore trasmetta le certificazioni attestanti il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti, nonché una dichiarazione resa dall'Impresa subappaltatrice (nelle forme di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.) attestante l'inesistenza delle cause di esclusione dalle pubbliche gare di cui all'art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023;
- che il soggetto affidatario del subappalto o cottimo sia in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente, per eseguire i lavori pubblici, l'iscrizione alla Camera di Commercio Industria Agricoltura Artigianato;
- che non sussista nei confronti dell'Impresa affidataria del subappalto o del cottimo alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575 e s.m.i.
- che al momento del deposito del contratto di subappalto l'Impresa appaltatrice (o ciascuna delle imprese raggruppate nel caso in cui appaltatrice sia un'associazione temporanea di imprese) abbia provveduto a depositare una dichiarazione attestante l'esistenza o meno di eventuali forme di controllo e collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice civile con l'Impresa affidataria del subappalto o del cottimo;
- che al momento del deposito del contratto di subappalto l'Impresa appaltatrice abbia provveduto a depositare una dichiarazione resa dall'Impresa subappaltatrice dalla quale risulti (come previsto dall'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187) la composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto. Tale dichiarazione deve essere resa solo nel caso in cui l'Impresa subappaltatrice sia costituita in forma di Società per Azioni, in Accomandita per Azioni, a Responsabilità Limitata, di Società cooperativa per Azioni o a responsabilità limitata; nel caso di consorzio i dati sopraindicati dovranno essere comunicati con riferimento alle singole società consorziate che partecipano all'esecuzione dei lavori;
- che contestualmente all'istanza l'Impresa appaltatrice depositi la dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'Impresa subappaltatrice attestante di non aver assunto funzione di progettista nei riguardi dei lavori oggetto di appalto, né svolto attività di studio o consulenza in ordine ai medesimi lavori e di non trovarsi in situazione di controllo o di collegamento ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile con i progettisti medesimi.

A norma dell'art. 119, comma 16, del D.Lgs. n. 36/2023 la stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro 30 giorni dalla presentazione della relativa istanza completa di tutta la documentazione prescritta a norma dei precedenti punti da 2 a 8; tale termine può essere prorogato una sola volta ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Si precisa che per i subappalti a cottimo di importo inferiore al 2% dell'importo dei lavori affidati o di importo inferiore ad euro 100.000,00, il termine suddetto è ridotto della metà.

Si precisa sin d'ora che l'Amministrazione non rilascia l'autorizzazione al subappalto nel caso in cui l'Impresa subappaltatrice non dimostri che nei suoi confronti non ricorrono cause di esclusione dalle pubbliche gara nonché nel caso in cui l'Impresa subappaltatrice non sia in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'esecuzione dei lavori oggetto del subappalto.

L'affidamento in subappalto o in cottimo di parte dei lavori non esonera in alcun modo l'Impresa appaltatrice dagli obblighi assunti in base ai documenti che fanno parte del contratto, essendo essa l'unica e la sola responsabile verso l'amministrazione della buona esecuzione dei lavori.

L'Impresa appaltatrice dovrà garantire che le imprese subappaltatrici o cottimiste si impegnino ad osservare le condizioni del Capitolato e del Contratto.

Per quanto non previsto dalle citate disposizioni si applica la normativa statale vigente in materia di subappalto.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
- su richiesta del subappaltatore o se la natura del contratto lo consente.

Nel caso in cui La Stazione appaltante debba corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite, l'Appaltatore e i subappaltatori prima del pagamento sono tenuti ad inviare

all'amministrazione una nota in cui indicano la percentuale di lavoro di ciascuna ditta riferita al certificato di pagamento.

La Ditta appaltatrice deve trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute effettuate. La mancata presentazione di quanto sopra indicato non consentirà ulteriori pagamenti e l'Impresa non avrà diritto ad alcun compenso di sorta, fermo restando quanto sopra riportato relativamente al pagamento diretto in conformità alle vigenti norme.

L'impresa che ha affidato parte dei lavori in subappalto o in cottimo è tenuta al rispetto delle norme fissate dall'art. 119, comma 3, del D.Lgs.n. 36/2023 e ss.mm. ed ii. in materia di indicazioni sul cartello esposto all'esterno del cantiere.

Le disposizioni relative al subappalto si applicano anche a qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera ed i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000,00 Euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore a 50% dell'importo del contratto da affidare. Si precisa che per "attività ovunque espletate" si intendono quelle poste in essere all'interno del cantiere cui si riferisce il presente Capitolato.

L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

A norma dell'art. 119, comma 3, del D.Lgs.n. 36/2023 e ss.mm. ed ii. non si configurano come attività affidate in subappalto:

- a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;
- b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;
- c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- d) le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

Nel caso in cui il subappalto avesse ad oggetto misure e/o apprestamenti riferiti esclusivamente alla sicurezza (ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.), l'appaltatore deve corrispondere al subappaltatore l'intero valore degli stessi come risultante dal computo della sicurezza senza alcun ribasso.

Il Comune di Avellino tramite gli Uffici competenti verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e/o subcontraenti sia inserita a pena di nullità un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto di che trattasi.

L'Appaltatore è Solidamente Responsabile con il Subappaltatore della corretta esecuzione delle Opere oggetto del presente contratto, del versamento dei Contributi Previdenziali Obbligatori dei Dipendenti del Subappaltatore, del Pagamento dei Fornitori del Subappaltatore; le Somme dovute dall'Appaltatore in forza della predetta Responsabilità Solidale, non potranno eccedere complessivamente l'ammontare del Corrispettivo dovuto al Subappaltatore.

L'Appaltatore è responsabile del mancato pagamento dei Crediti vantati dai propri Fornitori, per effetto della esecuzione delle Opere oggetto del presente contratto. In tal caso, il Fornitore potrà richiedere il pagamento dei propri Crediti direttamente alla Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante, previa verifica della esistenza e della esigibilità del relativo Credito, provvederà al pagamento nei confronti del Fornitore.

Le Somme dovute dalla Stazione Appaltante per effetto della Responsabilità dell'Appaltatore per mancato pagamento dei Crediti vantati dai propri Fornitori, non potranno eccedere complessivamente l'ammontare del Corrispettivo dovuto all'Appaltatore.

ART.1.12. CAUZIONI E ULTERIORI GARANZIE

Relativamente alle cauzioni e garanzie in fase di gara ed esecuzione dei lavori trova integrale applicazione il Codice dei Contratti ed in particolare l'art.106 del medesimo. Viene omessa la cauzione provvisoria.

ART.1.12.1 CAUZIONE PROVVISORIA

Non dovuta ai sensi di legge per tipologia di affidamento diretto inferiore ad € 150.000,00.

ART.1.12.2 CAUZIONE DEFINITIVA

Al sensi dell'art.53 del D.Lgs. 36/2023 l'O.E. deve produrre garanzia definitiva pari al 5% dell'affidamento della fornitura.

ART.1.12.3 ULTERIORI GARANZIE

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo / verifica di conformità della fornitura.

La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati (C.A.R.) deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, per una somma pari all'importo del contratto.

La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata come stabilito dalla normativa vigente ed adeguata alla tipologia ed entità dei lavori da eseguire.

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e sub-fornitrici.

In particolare nel caso in cui le prescrizioni sopra indicate non vengano rispettate non si procederà alla consegna dei lavori né alla stipula del contratto d'appalto. L'appaltatore è diffidato ad adempiere entro un termine massimo di 30 giorni, decorso inutilmente il quale l'Amministrazione procede ad incamerare la cauzione provvisoria presentata in sede di gara a titolo di risarcimento del danno per mancata stipula del contratto d'appalto per volontà dell'aggiudicatario. Nel caso in cui il mancato assolvimento al presente obbligo impedisca la consegna dei lavori si procede alla risoluzione del contratto con conseguente incameramento della cauzione a norma delle vigenti norme.

ART.1.13. DIREZIONE LAVORI

L'Amministrazione istituirà, un Ufficio di Direzione dei Lavori / DEC per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione della corretta fornitura e trasporto.

ART.1.14. RISOLUZIONE

L'Amministrazione ha facoltà di risolvere l'Affidamento nei casi previsti da Legge, ovvero:

- a) Raggiungimento, accertato dal Responsabile Unico del Procedimento, del limite massimo globale previsto per l'applicazione delle penali;
- b) Concordato preventivo senza continuità aziendale, fallimento, liquidazione, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento intervenuti a carico dell'Aggiudicatario;
- c) Provvedimento definitivo, a carico dell'Aggiudicatario, di applicazione di una misura di prevenzione di cui all'articolo 6, del D.Lgs. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per reati di usura, riciclaggio, nonché per frodi nei riguardi dell'Amministrazione, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, servizi o forniture, ai sensi dell'articolo 135 del D.Lgs. 163/2006 ss.mm. e ii.;
- d) Nel caso in cui, durante la vigenza dell'Affidamento, vengano a mancare le condizioni richieste nell'Art. 80 del Codice , o si dimostri che in fase di gara siano state rese false dichiarazioni;
- e) Manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione degli interventi;
- f) Inadempienza accertata, da parte dell'Aggiudicatario, alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'Art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e ss. mm. e ii.;
- g) Grave inadempimento, da parte dell'Aggiudicatario, alla norme e disposizioni in materia di sicurezza nell'esecuzione delle attività previste dai Contratti specifici;
- h) Mancato rispetto dei termini e delle condizioni economiche.

ART.1.15. ONERI E OBBLIGHI GENERALI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

Oltre agli oneri di cui alla normativa vigente ed al presente Capitolato, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Aggiudicatario gli oneri e gli obblighi che seguono:

- a) La fedele esecuzione della fornitura, trasporto ed installazione in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte.
- b) L'assunzione in proprio, tenendone indenne l'Amministrazione, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;
- c) L'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi;

- d) Le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli previsti all'interno dell'attività oggetto di contratto ed alle schede tecniche di prodotto;
- e) Il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti approvvigionati od in precedenza eseguiti da altre ditte e per i quali competono a termini di contratto all'Aggiudicatario le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'Aggiudicatario fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Aggiudicatario;
- f) Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per lo scarico merci;
- g) L'assistenza alla verifica (condotta dalla Stazione Appaltante) della fornitura ed installazione mediante prove su tutti i tornelli;
- h) L'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Aggiudicatario l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
- i) L'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'Aggiudicatario, restandone sollevati l'Amministrazione, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
- j) Richiesta, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dall'Amministrazione (Consorti, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

ART.1.16. ANTICIPAZIONE DEL PREZZO DI APPALTO

Ai sensi dell'art.125 del Codice la Stazione Appaltante può erogare a richiesta dell'Appaltatore l'anticipazione sull'importo affidato nella misura del 20%, entro quindici giorni dalla data di effettivo avvio del servizio/fornitura. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorata dell'IVA all'aliquota di legge e del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il Cronoprogramma dei lavori.

ART.1.17. NORME GENERALI SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI, SUI MATERIALI, COMPONENTI E SISTEMI

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato Speciale.

Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano le normative vigenti sul tema.

In generale, i materiali forniti e gli interventi realizzati su impianti tecnologici dovranno essere accompagnati dalla certificazione di idoneità, se prevista a seconda della tipologia merceologica e della tipologia delle lavorazioni eseguite, come previsto dalle vigenti normative in materia. L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i

materiali da costruzione utilizzati siano conformi a quanto previsto dal REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (MARCATURA CE).

L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).

Le lavorazioni dovranno essere realizzate secondo un programma manutentivo concordato con i tecnici dell'Amministrazione Comunale oppure, in caso di guasti o eventi non prevedibili, a seguito di "chiamata" tramite apposito ordine di servizio.

Infine, trattandosi di lavori che riguardano principalmente edifici in uso, in relazione al periodo dell'anno in cui si dovranno svolgere i lavori si precisa sin da ora che, è obbligo dell'appaltatore, qualora necessario in base alle indicazioni del Direttore dei Lavori e del Coordinatore per la Sicurezza, provvedere alla esecuzione in orari diversi da quelli di apertura, ricorrendo sia ai giorni di chiusura (sabato e/o domenica) sia agli orari pomeridiani e/o notturni in

cui i locali sono disponibili senza presenze. In questi casi non verrà riconosciuta alcuna maggiorazione sui prezzi in elenco.

La Ditta appaltatrice è tenuta anche all'espletamento delle seguenti prestazioni e operazioni:

- Collaborazione con l'Ufficio Tecnico, sulla base dell'Elenco Prezzi e relative prescrizioni tecniche, per particolari interventi su specifica richiesta dell'Ufficio Tecnico Comunale, l'esecuzione di sopralluoghi per risolvere problemi manutentivi o per verifiche di situazioni presumibilmente pericolose, comprese relazioni sulle conclusioni del sopralluogo e la relativa documentazione, anche fotografica;
- Esecuzione di interventi per Pronto Intervento;
- Esecuzione di interventi a misura, generalmente per interventi di manutenzione non Programmabile di qualsiasi tipo;
- Sopralluoghi periodici (in presenza dei tecnici dell'Ufficio Manutenzione) in occasione del rilascio dei programmi dei lavori che dovranno essere realizzati.

La rendicontazione dei lavori eseguiti e dei materiali utilizzati con l'ammontare dei relativi importi, sulla base dei prezzi unitari posti a base di gara con deduzione del ribasso offerto, avverrà tramite utilizzo di apposito software, messo a disposizione dall'appaltatore.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro perfettamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative presenti nei beni sottoposti ad intervento di manutenzione.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Nell'ammontare dell'appalto devono ritenersi compresi e compensati anche tutti gli oneri necessari a garantire l'integrità di edifici, strutture, percorsi, manufatti etc.. esistenti adiacenti al cantiere ed alla rimozione dei materiali di risulta e pulizia degli ambienti di lavoro.

Gli interventi commissionati dall'Amministrazione comunale verranno eseguiti a misura. Potranno interessare qualsiasi tipologia di lavoro nell'ambito delle opere edili e richiedere l'opera di maestranze specializzate di qualsiasi tipo. Le lavorazioni saranno quotate rispetto all'elenco prezzi di riferimento.

Il tutto in conformità alle caratteristiche descritte negli articoli di elenco prezzi, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dall'ufficio Direzione Lavori.

ART.1.18. PROPRIETA' DEGLI ELABORATI TECNICI

Tutti gli elaborati tecnici progettuali sono di proprietà del Comune di Avellino che tutelerà i propri diritti a norma di legge.

ART.1.19. CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

L'Aggiudicatario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

- a) Nell'esecuzione dei lavori che formano l'oggetto dell'affidamento, l'Aggiudicatario si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro in vigore;
- b) I suddetti obblighi vincolano l'Aggiudicatario anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
- c) E' responsabile in rapporto all'Amministrazione dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Aggiudicatario dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti dell'Amministrazione;
- d) E' obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'Aggiudicatario invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, l'Amministrazione può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Aggiudicatario in esecuzione del contratto.

ART.1.20. SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

Sono a carico dell'Aggiudicatario senza diritto di rivalsa:

- a) Le spese contrattuali;
- b) Le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

- c) Le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
- d) Le spese, le imposte e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione.

Sono altresì a carico dell'Aggiudicatario tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

A carico dell'Aggiudicatario restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente, gravano sui lavori e sulle forniture.

ART.1.21. CONTROVERSIE

Per la definizione delle controversie non si darà luogo a giudizio arbitrale. Le parti contraenti eleggono come foro competente quello di Piacenza.

Ai sensi dell'articolo 210, commi 1 e 2 del D. Lgs. 36/2023, qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura compresa fra il 5% (cinque per cento) e il 15 % (quindici per cento) di quest'ultimo, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6 del medesimo articolo.

Qualora nel corso dei lavori l'appaltatore abbia iscritto negli atti contabili riserve il cui importo complessivo superi il limite del 5% dell'importo contrattuale, il Direttore dei Lavori ne dà immediata comunicazione al Responsabile Unico del procedimento trasmettendo nel più breve tempo possibile la propria relazione in merito. Il Responsabile Unico del Procedimento, valutata l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore, acquisisce la relazione riservata del Direttore dei Lavori e, ove costituito, dall'organo di collaudo e, sentito l'affidatario, formula all'Amministrazione proposta motivata di accordo bonario secondo il disposto dell'art. 210 del D.Lgs. 36/2023, L'Amministrazione delibera in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario è sottoscritto dall'affidatario. Ove non si proceda all'accordo bonario come più sopra precisato e l'Appaltatore confermi le riserve, la definizione delle controversie è attribuita alla competenza del Giudice Ordinario, con l'esclusione della competenza arbitrale.

ART.1.22. RECESSO

La Stazione appaltante ha il diritto di recedere dal contratto secondo quanto disposto dall'art.123 del Codice.

La stazione appaltante può trattenere le opere provvisorie e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso si applica l'art. 123 del D.Lgs 36/2023.

L'Appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i magazzini e i cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

ART.1.23. DANNI CAGIONATI DA FORZA MAGGIORE E ACCIDENTALI

Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili o eccezionali, per i quali l'Appaltatore non abbia trascurato le ordinarie precauzioni. L'Appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente tutte le misure preventive atte ad evitare tali danni o provvedere alla loro immediata eliminazione.

Nessun compenso sarà dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell'Appaltatore o dei suoi dipendenti; resteranno inoltre a totale carico dell'Appaltatore i danni subiti dalle opere provvisorie, dalle opere non ancora ufficialmente riconosciute, nonché i danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili o di ponti di servizio e, in generale, di quant'altro occorra all'esecuzione completa e perfetta dei lavori.

Questi danni dovranno essere denunciati immediatamente, ed in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i cinque giorni da quello dell'avvenimento.

L'Appaltatore non potrà, con nessun pretesto, sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato fino all'accertamento e verifica della D.L..

Se dovuto, il compenso, per quanto riguarda i danni alle opere, è limitato all'importo dei lavori necessari alla riparazione valutati alle condizioni di contratto.

ART.1.24. MANUTENZIONE SINO AL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (O COLLAUDO)

Sino a che non sia stato emesso, con esito favorevole, il certificato di regolare esecuzione delle opere relativamente al contratto la manutenzione delle stesse deve essere fatta a cura e spese della Impresa. Per tutto il tempo intercorrente tra l'esecuzione ed il collaudo e salve le maggiori responsabilità sancite all'art. 1669 del Codice Civile, l'Impresa è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari. Durante il periodo in cui la manutenzione è a carico dell'Impresa, la manutenzione stessa dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo, provvedendo di volta in volta, alle riparazioni rese necessarie.

ART.1.25. OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI – CLAUSOLA SOCIALE

L'appaltatore si obbliga ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei servizi costituenti l'oggetto dell'appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro, applicabili alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro Contratto collettivo, applicabile nelle località, successivamente stipulato per la categoria.

I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da essa.

Il Comune committente si riserva la facoltà di sospendere l'emissione dei mandati di pagamento per l'ammontare da corrispondere qualora risulti, da denuncia dell'Ispettorato del Lavoro o di organi sindacali, che la ditta appaltatrice sia inadempiente per quanto riguarda l'osservanza:

- delle condizioni normative di cui sopra;
- delle norme, sia di legge che di contratti collettivi di lavoro, che disciplinano le assicurazioni sociali (quali quelle per inabilità e vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, malattie ed infortuni ecc.)
- del versamento di qualsiasi contributo che le leggi ed i contratti collettivi di lavoro impongano di compiere al datore di lavoro al fine di assicurare al lavoratore il conseguimento di ogni suo diritto patrimoniale (quali assegni familiari, contributi cassa edile, indennità per richiami alle armi ecc.)

Ciò fino a quando non sia accertato che sia corrisposto quanto dovuto e che la vertenza sia stata definita.

Per tale sospensione o ritardo di pagamento l'Appaltatore non può opporre eccezione alla Committente neanche a titolo di risarcimento danni.

CLAUSOLA SOCIALE

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai delle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori suddetti.

In alternativa, l'impresa artigiana potrà soddisfare gli oneri ora detti obbligandosi ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle imprese artigiane e negli accordi locali integrativi dello stesso per il tempo e nella località in cui si svolgono detti lavori.

Ove non siano stati localmente stipulati i predetti contratti integrativi per le imprese artigiane, queste si obbligano ad applicare il locale contratto integrativo stipulato per i lavoratori dell'industria edile, le clausole di questo prevalendo su eventuali clausole incompatibili del C.C.N.L. dei lavoratori delle imprese edili artigiane.

Le imprese si obbligano ad osservare integralmente gli oneri di contribuzione e di accantonamento inerenti alle Casse edili ed agli Enti scuola contemplati dagli accordi collettivi per l'industria edile. Tali obblighi potranno, in via alternativa, essere soddisfatti dalle imprese artigiane mediante contribuzioni ed accantonamenti a favore di Casse edili e Enti scuola artigiani, se ed in quanto costituiti ed operanti a norma della contrattazione collettiva di categoria.

Le imprese invitate si obbligano ad applicare i contratti e gli accordi di cui ai precedenti commi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

All'applicazione ed al rispetto dei contratti ed accordi predetti debbono obbligarsi anche le imprese eventualmente non aderenti alle associazioni di categoria stipulanti o che recedano da esse, ed indipendentemente dalla struttura e dimensione delle imprese stesse e da ogni altra loro qualificazione giuridica, economica e sindacale.

L'impresa è responsabile, in rapporto alla stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.

In caso di inottemperanza agli obblighi testé precisati accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà all'impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, l'impresa non può opporre eccezione alla stazione appaltante, né il titolo a risarcimento di danni.

ART.1.26. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'Impresa Aggiudicataria, per il tramite del legale rappresentante, si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta del presente contratto. L'Impresa aggiudicataria si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della L. 136/2010, nonché le

generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente .

Qualora le transazioni relative al presente contratto siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA, il presente contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 8, della L. 136/2010.

L'Impresa aggiudicataria si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

L'aggiudicatario che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Amministrazione Contraente e la Prefettura territorialmente competente. L'Aggiudicatario, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, con contestuale obbligo di informazione nei confronti del Comune di Avellino, della Prefettura territorialmente competente. Con riferimento ai subcontratti, si obbliga a trasmettere al Comune di Piacenza, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136.

ART.1.27. NON CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DI CREDITI

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Le cessioni di crediti vantati nei confronti dell'Amministrazione a titolo di corrispettivo di appalto possono essere effettuate dall'appaltatore a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle Leggi in materia bancaria e creditizia.

La cessione del credito è efficace qualora l'Amministrazione non la rifiuti con comunicazione da notificare al cedente ed al cessionario entro quindici giorni dalla notifica.

ART.1.28. TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" (nel seguito anche "*Codice privacy*") ed ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "*Regolamento UE*"), il Comune di Avellino fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

Finalità del trattamento

In relazione alle attività della stazione appaltante, si segnala che:

- i dati forniti dai concorrenti vengono acquisiti dal Comune di Avellino per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara e, in particolare, delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, richiesti per legge ai fini della partecipazione alla gara, nonché per l'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.

Natura del conferimento

Il Concorrente è tenuto a fornire i dati al Comune di Piacenza in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

Dati sensibili e giudiziari

Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili", ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d) del Codice privacy, né nelle "*categorie particolari di dati personali*" di cui all'art. 9 Regolamento UE. I dati "giudiziari" di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e) del Codice privacy e i "*dati personali relativi a condanne penali e reati*" di cui all'art. 10 Regolamento UE sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dal Comune di Avellino in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dalla dal Codice privacy e richieste dal Regolamento UE.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere:

- trattati dal personale del comune di Piacenza che cura il procedimento di gara o da quello in forza ad altri uffici che svolgono attività ad esso attinente;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del

10/01/2008.

Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto, potranno essere diffusi tramite il sito internet comunale

Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D.Lgs. 33/2012; nonché art. 20 D.Lgs. N. 36/2023), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet Avellino www.comune.avellino.it, sezione "Trasparenza".

Diritti dell'interessato

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente alla stazione appaltante e tramite essa alla Committente.

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del Codice privacy e di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e l'accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo. Può richiedere, inoltre, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento.

In generale, non è applicabile la portabilità dei dati di cui all'art. 20 del Regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi previsti dall'art. 7 del Codice privacy o dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE, la risposta all'istanza non perviene nei tempi indicati o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo.

Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è il Comune di Avellino, piazza del Popolo, 1 – 83100 Avellino; Responsabile del trattamento è il Dirigente del Settore Gestione Patrimonio

ART.1.29. DICHIARAZIONE RELATIVA ALL'APPROVAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 1341 E 1342 DEL C. C.

L'Appaltatore dichiara di riconoscere e di approvare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, tutte le condizioni, nessuna esclusa, indicate in tutti gli articoli del presente Capitolato Speciale d'Appalto. Dichiara inoltre di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art.1341 C.C. tutte le clausole sopra riportate.

ART.1.30. CODICE DI COMPORTAMENTO

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art.54 del D.Lgs. 30/03/01 n. 165" e del Codice di comportamento del Comune di Avellino, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 326 del 17/12/2013, l'affidatario e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici per quanto compatibili.

ART.1.31. NORMA FINALE E DI RINVIO

Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato speciale d'appalto, si intendono richiamate le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, ivi comprese quelle nelle norme di gara.

PARTE II

ART.2.1. PAGAMENTI

Oltre l'anticipazione, concedibile a richiesta dell'aggiudicatario, il pagamento verrà disposto a seguito di effettiva e completa fornitura dei prodotti ordinati dalla S.A. ed a seguito della certificazione del D.E.C. sulla regolare fornitura.

L'emissione del certificato di pagamento è subordinata:

- a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore;
- b) agli adempimenti in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti;
- c) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- d) ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, all'accertamento, da parte della Stazione Appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare

complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105 del Codice.

In caso di opere in appalto riguardanti interventi di manutenzione non predeterminati nel tempo e nella quantità la contabilizzazione avrà luogo su base mensile indipendentemente dall'importo raggiunto.

ART.2.2. VALIDITA' DEI PREZZI

I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 120 del Codice.

PARTE III
NORME PER L'ESECUZIONE DEI CONTRATTI SPECIFICI

ART.3.1. DIREZIONE LAVORI – D.E.C.

Per la corretta esecuzione l'Amministrazione nomina un proprio D.L. / D.E.C. che, direttamente, o coadiuvato da propri incaricati facenti parte della struttura organizzativa dell'Amministrazione, provvederà alla gestione e al controllo di tutte le attività dell'Aggiudicatario.

L'esecuzione dei lavori, la direzione, la contabilità e il collaudo delle opere sono sottoposti alle condizioni e norme delle linee guida approvate con Decreto MIT 7 marzo 2018 n.49, del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 per le parti ancora in vigore, e del Decreto del Ministero dei lavori pubblici 19 aprile 2000 n. 145 per quanto non incompatibili con le disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.

ART.3.2. ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'ultimazione di tutta la fornitura e il montaggio presso lo Stadio Partenio – Lombardi di Avellino dovrà avvenire entro e non oltre il 31.07.2025 e comunque entro 31 giorni dall'avvio del servizio/fornitura.

ART.3.3. SOSPENSIONI E PROROGHE

Le sospensioni dei lavori potranno essere disposte dal Direttore dei Lavori nei casi e con le modalità previste dall'art. 107 del Codice e dall'art.10 del DM 49/2018 e non daranno diritto a risarcimento alcuno a favore dell'Appaltatore, fatto salvo quanto previsto dagli stessi articoli.

La disposizione di sospensioni e riprese dei lavori, nonché la concessione di proroghe, determinano l'onere in capo all'Appaltatore di rivedere il Programma Esecutivo dei Lavori provvedendo, se del caso, all'aggiornamento.

ART.3.4. ACCERTAMENTO DELLE OPERE- NORME DI MISURAZIONE

Il Direttore dei lavori potrà procedere in qualsiasi momento all'accertamento delle opere compiute: qualora l'Appaltatore non si presentasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli verrà assegnato per iscritto un termine ultimativo non inferiore a 5 giorni e, nel caso egli non si presentasse, tutti i maggiori oneri che si dovranno di conseguenza sostenere, gli verranno addebitati e saranno trattenuti dalle rate di acconto e/o dalla cauzione.

In tale evenienza, inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare riserve o richieste di sorta per l'eventuale ritardo con cui si procedesse alla contabilizzazione dei lavori eseguiti ed alla emissione dei certificati di pagamento.

Indipendentemente da quanto sopra, l'Appaltatore è tenuto a richiedere a tempo opportuno alla Direzione Lavori di provvedere in contraddittorio a quegli accertamenti che successivamente, col procedere dei lavori, non si potessero più eseguire.

Tutte le opere oggetto del presente appalto, verranno valutate a misura. Le varie quantità di lavoro saranno determinate con misure geometriche, escluso ogni altro modo adottando i criteri di misurazione e contabilizzazione indicati nei prezziari di contratto (elenco Prezzi Regione Campania) o in difetto stabiliti nei prezziari nei Capitolati Speciali Tipo editi dal Ministero dei Lavori Pubblici e comunque secondo le prescrizioni ed indicazioni della Direzione Lavori.

ART.3.5. RISERVE DELL'APPALTATORE

Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.

Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni.

Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

Nel caso in cui l'esecutore non abbia firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

L'esecutore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve sono iscritte, a pena di decadenza, sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole.

Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere, a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

ART.3.6. CONTO FINALE, CERTIFICATO DI COLLAUDO E REGOLARE ESECUZIONE

L'Aggiudicatario dovrà in tutti modi garantire tutti i componenti installati e quanto messo a dimora per un minimo di 24 mesi dopo l'avvenuta installazione/messa a dimora e ne sarà comunque garante anche dopo la scadenza contrattuale fino al compimento del termine suddetto. Entro tale termine, l'Aggiudicatario ha l'obbligo di riparare tempestivamente, a sua cura e spese, tutti i guasti e le imperfezioni che si manifestino per effetto della cattiva qualità dei materiali o per difetto di montaggio restando a suo carico tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura di materiali, installazioni, verifiche, mano d'opera...).

Al termine delle prestazioni, laddove previsto, l'Aggiudicatario è tenuto a rilasciare all'Amministrazione la dichiarazione di conformità del lavoro eseguito; di tale dichiarazione faranno parte integrante la relazione contenente la tipologia di materiali impiegati.

Il Conto finale dei lavori verrà compilato dal Direttore dei lavori, secondo le modalità previste dall'art.14 del decreto MIT n° 49/18 entro due mesi dalla data del certificato di ultimazione lavori.

Il certificato di regolare esecuzione (o collaudo) per ogni contratto applicativo sarà redatto entro 3 mesi dalla data del certificato di ultimazione lavori.

ART.3.7. INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE

Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo, qualora presente, o della loro ritardata ultimazione:

- a) Il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- b) L'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
- c) Il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- d) Il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Aggiudicatario comunque previsti dal presente Capitolato speciale;
- e) Le eventuali controversie tra l'Aggiudicatario e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'Aggiudicatario né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
- f) Le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Aggiudicatario e il proprio personale dipendente;
- g) Le sospensioni disposte dall'Amministrazione, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
- h) Le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.
- i) Ogni altro fatto o circostanza attribuibile all'Appaltatore.

ART.3.11. PENALI

Il mancato rispetto dei termini di consegna (stabiliti entro il 31.07.2025) comporterà l'applicazione di una penale pari all' 1 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo.